



04458-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Rocchi	- Presidente -	Sent. n. sez. 2879/20
Teresa Liuni		CC - 4/11/2020
Palma Talerico		
Raffaello Magi		R.G.N. 25833/20
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 29/5/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito, per l'indagato, l'avv. (omissis) , il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29/5/2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermò l'ordinanza in data 3/2/2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città aveva applicato, nei confronti di (omissis) (*alias* «^(omissis)»), la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e di concorso in estorsione, aggravata dall'agevolazione della cosca mafiosa, ai danni di (omissis) , titolare della ^(omissis) S.r.l. (capo 35).

2. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti (omissis) e (omissis), deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 15 Cost., 125, 191, 266, n. 2, 267 e 271 cod. proc. pen. in relazione alle intercettazioni eseguite con il c.d. captatore informatico.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. in relazione al capo 35), concernente la vicenda estorsiva ai danni di (omissis), titolare della (omissis) S.r.l., in relazione alla quale il quadro di gravità indiziaria si ricaverebbe da una conversazione intercettata tra (omissis) e (omissis), avvenuta il 6/4/2018, il cui carattere frammentario e generico avrebbe reso necessaria l'acquisizione di elementi di conferma. Profilo su cui l'ordinanza impugnata non avrebbe assunto una specifica posizione.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 273 cod. proc. pen. in riferimento alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto contestato al capo 1), mancando la dimostrazione di un qualsivoglia apporto di (omissis) alla vita dell'associazione.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla configurabilità dell'aggravante della agevolazione mafiosa in relazione alla estorsione di cui al capo 35), che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente senza alcuna motivazione. L'aggravante, avente natura soggettiva, sarebbe stata configurata automaticamente, senza verificare la sussistenza del dolo specifico, costituito dallo scopo di agevolare una consorteria mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Preliminarmente, va rilevato che l'avv. (omissis), difensore di (omissis), ha trasmesso un'istanza di rinvio sul presupposto che (omissis) (omissis), ove egli ha lo studio professionale, è inclusa in una "zona rossa" in considerazione dell'emergenza covid-19. Il Collegio, tuttavia, con ordinanza resa in udienza ha respinto, su conforme parere del Procuratore generale, l'istanza di

rinvio, rilevando la presenza di un altro difensore, l'avv. (omissis) , oggi presente, nonché la mancata dimostrazione della assoluta impossibilità di presenziare da parte del difensore richiedente.

3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, concernente l'asserita illegittimità delle intercettazioni eseguite con il c.d. captatore informatico, è infondato.

3.1. Sotto un primo profilo, la difesa deduce l'illegittimità del decreto autorizzativo del Pubblico ministero in quanto emesso senza rispettare il presupposto dell'urgenza, essendo trascorso un lasso di tempo superiore alle 48 ore tra la ricezione della nota di polizia giudiziaria e l'adozione del provvedimento.

Osserva, in proposito, il Collegio che la procedura di urgenza si articola attraverso la emissione del decreto autorizzativo da parte del pubblico ministero e la sua motivata convalida, entro il termine di quarantotto ore, da parte del giudice per le indagini preliminari, la cui mancanza, ai sensi dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., è ostativa alla prosecuzione della intercettazione e preclusiva della utilizzazione dei suoi esiti. Dunque, la inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazioni è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. soltanto nel caso di mancata convalida e, pertanto, una volta che la stessa intervenga assorbendo integralmente il provvedimento originario, resta preclusa, secondo il prevalente e qui riaffermato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell'organo procedente (tra le altre, Sez. 1, n. 23513 del 22/4/2004, Termini, Rv. 228245; Sez. 2, n. 215 del 4/12/2006, dep. 2007, Figliuzzi, Rv. 235859; Sez. 6, n. 35930 del 16/7/2009, Iaria, Rv. 244872; Sez. 5, n. 16285 del 16/3/2010, Baldissin, Rv. 247266; Sez. F, n. 32666 del 24/8/2010, Crupi, Rv. 248253).

3.2. Sotto altro aspetto, il ricorso prospetta una serie di vizi di legittimità che renderebbero nullo il provvedimento di convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari, motivato *per relationem* rispetto all'illegittimo decreto del Pubblico ministero.

In primo luogo, si deduce che la motivazione del provvedimento di convalida non conterrebbe le «prescrizioni tecniche di utilizzo e limitazioni di ordine giuridico» del captatore informatico, così come richieste dalle Sez. U, n. 26889 del 1/7/2016, Scurato. Una doglianza, questa, che però è smentita, quanto alle prescrizioni tecniche di utilizzo, dalla nota del 28/9/2017 con cui la polizia giudiziaria aveva chiesto l'autorizzazione all'uso del *trojan*, nella quale erano state indicate le specifiche tecniche dello strumento di captazione di cui si invocava l'utilizzo, nonché dal decreto di autorizzazione al noleggio di apparati idonei per operazioni di intercettazione emesso dal Pubblico ministero il successivo 4/10/2017, che a tale nota faceva integrale richiamo. Mentre le «limitazioni di



ordine giuridico» erano state indicate nello stesso provvedimento autorizzativo d'urgenza (poi richiamate nel provvedimento di convalida) attraverso la specifica indicazione dei presupposti per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione.

Ancora, secondo la difesa il provvedimento di convalida richiamerebbe atti di indagine non ricompresi tra quelli allegati al decreto emesso in via d'urgenza dal Pubblico ministero. Sul punto, giova, nondimeno, rilevare che il ricorso non ha spiegato la rilevanza degli atti mancanti rispetto al provvedimento autorizzativo, di modo che la censura è del tutto generica. E, del resto, va ribadito, come osservato dallo stesso Tribunale del riesame, che tali atti, individuati nella nota di polizia giudiziaria del 20/6/2017 e nei verbali di sommarie informazioni testimoniali di (omissis) e di (omissis), pur richiamati in epigrafe dal provvedimento di urgenza e da quello di convalida, non erano stati presi in alcuna considerazione nel corpo della relativa motivazione, fondata essenzialmente su una diversa nota di polizia giudiziaria, quella del 28/9/2017, la quale era stata, invece, in essi integralmente riportata.

Sotto un ulteriore aspetto, il ricorso osserva che il provvedimento di convalida richiamerebbe unicamente elementi inquadrabili nel delitto di riciclaggio, senza esprimersi sul reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non consentendo di verificare l'esistenza dei «sufficienti indizi» di un reato di criminalità organizzata. Inoltre, il provvedimento non motiverebbe con riferimento alla correlazione tra l'indagine in corso e (omissis), non essendo stato esplicitato chiaramente l'interesse investigativo sottostante, non essendo state chiarite le ragioni di collegamento diretto o indiretto tra costui e il reato oggetto di accertamento, né indicati i motivi per i quali egli avrebbe dovuto essere «informato sui fatti» e perché potessero esservi conversazioni o comunicazioni attinenti a quei fatti. Al contrario, l'ordinanza farebbe principalmente riferimento a (omissis), soggetto all'epoca indagato e solo marginalmente a (omissis), titolare dell'utenza.

Anche tali doglianze sono, però, infondate.

Infatti, dalla lettura del decreto di convalida di intercettazione d'urgenza disposta dal Pubblico ministero, emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 6/10/2017, si evince che le ragioni della intercettazione a carico di (omissis) risiedevano nel fatto che (omissis), sottoposto a indagine per il delitto di associazione mafiosa, si interfacciava con soggetti contigui alla 'ndrangheta, come (omissis) e, appunto, (omissis); che l'indagato stava tentando di acquisire notizie riservate presso un cancelliere del Tribunale di Palmi e di "aggiustare" la situazione processuale di (omissis), ritenuto appartenere a una cosca mafiosa, "avvicinando" un magistrato della Corte di cassazione; e che lo stesso (omissis) intratteneva, con (omissis), (omissis) e (omissis), relazioni affaristiche abituali e sospette, utilizzando canali riservati, sicché doveva ritenersi che fossero in atto delle operazioni di riciclaggio per conto della

'ndrangheta; rispetto alle quali era necessario acquisire, peraltro in via di urgenza, delle informazioni non altrimenti acquisibili.

Le considerazioni che precedono impongono di ritenere infondate anche le ulteriori deduzioni difensive in ordine alla asserita nullità dei successivi decreti di proroga delle intercettazioni, la cui motivazione richiamerebbe le medesime ragioni espresse con il provvedimento primigenio. Una volta esclusa, infatti, l'illegittimità di quest'ultimo, deve pervenirsi alla medesima conclusione anche per i provvedimenti di proroga.

4. Venendo, quindi, alle censure formulate con il secondo motivo, concernente la vicenda estorsiva ai danni di (omissis) , titolare della (omissis) S.r.l., contestata al capo 35), le doglianze difensive si incentrano, sotto un primo profilo, sul carattere frammentario e, comunque, equivoco della conversazione intercettata tra (omissis) e (omissis) il 6/4/2018, la quale farebbe riferimento al pagamento di una imprecisata somma di denaro, senza che però possano trarsi concreti elementi a sostegno della natura illecita della relativa prestazione. Ed anzi, la documentazione prodotta dalla difesa dimostrerebbe che (omissis), quale imprenditore, vantava, all'epoca della captazione, un credito di importo rilevante (liquido, certo ed esigibile), cedutogli dalla (omissis) S.r.l., nei confronti della (omissis) di (omissis) , per soddisfare il quale aveva presentato richiesta di decreto ingiuntivo nel febbraio 2018 presso il Tribunale di Palmi, seguita dall'emissione del decreto il 22/2/2018 e, successivamente, dal verbale di conciliazione, sottoscritto il 7/12/2018 a conclusione della vertenza civilistica.

4.1. Sul punto, giova premettere che secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale del riesame, dalla conversazione, in data 6/4/2018, tra (omissis) e (omissis), era emerso che il primo aveva impartito al sodale delle direttive in ordine alle minacce da rivolgere all'imprenditore (omissis) , titolare della (omissis) S.r.l., in relazione a una quota della richiesta estorsiva che non era stata ancora adempiuta attraverso il versamento della somma di denaro dovuta.

Tuttavia, secondo il ricorso, tale ricostruzione contrasterebbe con gli atti giudiziari civilistici prodotti in sede di riesame, dai quali emergerebbe la fonte del credito di (omissis) verso (omissis), indicata nella cessione effettuata a (omissis) di un credito vantato dalla (omissis) S.r.l. nei confronti di (omissis). In proposito, il Tribunale del riesame ha, però, obiettato che da tale atti non emergerebbe la fonte del credito azionato, sì da poter ritenere dimostrato che la conversazione tra (omissis) e (omissis) concernesse il debito, di origine lecita, vantato nei confronti della (omissis) S.r.l.; profilo in relazione al quale la difesa non ha fornito adeguati argomenti, limitandosi a ribadire la tesi della unicità del credito vantato dall'impresa di (omissis) verso quella di (omissis).

Sotto altro profilo, il Tribunale ha sottolineato che mentre nella captazione (omissis) aveva fatto riferimento a un credito parzialmente soddisfatto, nella vicenda giudiziaria civilistica cui afferisce la documentazione difensiva, (omissis) aveva agito a tutela di un credito rispetto al quale non risulta alcun pagamento parziale *medio tempore* effettuato dall'impresa debitrice, sicché ove si fosse trattato dello stesso credito oggetto del dialogo captato, non si sarebbe compreso perché (omissis) facesse riferimento a un pagamento parziale. Secondo la difesa, nondimeno, tale circostanza non sarebbe decisiva, in quanto l'espressione «perché ancora mancano soldi» non sarebbe dotata di univocità di significato, non postulando, necessariamente, l'esistenza di un credito il cui importo è stato parzialmente pagato. Tale obiezione, nondimeno, si sostanzia in un tentativo di reinterpretazione del significato delle conversazioni oggetto di interpretazione, precluso al Giudice di legittimità quando il procedimento logico di attribuzione di senso al contenuto di un compendio dichiarativo si mantenga, come nel caso in esame, nei limiti di una ragionevole opinabilità di apprezzamento.

Quanto, poi, all'osservazione difensiva secondo cui sarebbe illogico che taluno sia costretto ad agire giudizialmente per recuperare un credito nei confronti del soggetto sottoposto ad estorsione, è appena il caso di osservare che essendo (omissis) titolare di una impresa apparentemente legale, ben avrebbe potuto acquisire, secondo gli ordinari schemi commerciali, la titolarità di un credito da parte di altro imprenditore (nella specie il . (omissis) S.r.l.); credito che egli avrebbe ben potuto riscuotere con strumenti legali in ragione della sua liquidità ed esigibilità e, dunque, della non disagevole possibilità di riscossione, come alla fine avvenuto.

Ma soprattutto, il ricorso non si è confrontato con il passaggio della motivazione in cui il Tribunale del riesame ha posto in luce che, ove si fosse trattato di una fonte lecita di credito, non si sarebbe compreso per quale ragione (omissis) e (omissis) temessero di essere intercettati, rifiutando di recarsi presso l'ufficio di (omissis) per discutere della questione, prospettando (omissis) il rischio che l'imprenditore avesse intenzione di registrare le conversazioni in tale luogo.

Né può obliterarsi il fatto che l'episodio in questione si inserisce nell'ambito di un rodato *modus operandi*, dettagliatamente esplicitato nell'ordinanza genetica attraverso il riferimento al cospicuo compendio indiziario relativo agli ulteriori capi contestati, che vedeva (omissis) esercitare, nel contesto della cosca di riferimento, anche il ruolo di estorsore nei confronti dei soggetti imprenditoriali operanti nel territorio, in particolare attraverso l'imposizione di una fornitura di maestranze da parte della ditta di cui egli era titolare. Una modalità che, anche in relazione al capo in esame, appare pienamente compatibile con il riferimento di (omissis), nella conversazione captata, ad «alcuni discorsetti da chiudere con gli operai».

Quanto, ancora, all'osservazione secondo cui non sarebbe provato che dopo il dialogo del 6/4/2018, in cui |(omissis) aveva chiesto a (omissis) di comunicare a (omissis) di volerlo incontrare presso il cantiere, l'odierno ricorrente si sia effettivamente recato dalla vittima, osserva il Collegio che dal tenore della conversazione riportata nel provvedimento emerge che, in ogni caso, vi erano stati precedenti contatti, di chiara natura estorsiva, con l'imprenditore vittima dell'estorsione, sicché sussistevano i gravi indizi in ordine al fatto che il contributo concorsuale al reato fosse stato ormai integrato.

Quanto, infine, all'osservazione secondo cui (omissis) sarebbe stato investito dell'incarico di contattare (omissis) non in virtù del legame associativo, ma per il suo rapporto di conoscenza con l'imprenditore, la deduzione introduce un elemento di fatto non valutabile in questa sede e, in ogni caso, decontestualizza tale circostanza rispetto alla complessiva lettura del materiale indiziario che è stata offerta, che ha delineato i tratti specifici di un'organizzazione mafiosa dedita alle estorsioni ai danni di soggetti imprenditoriali, capeggiata da (omissis), di cui (omissis) faceva parte con un ruolo di rilievo, come più diffusamente si rileverà nell'analisi degli ulteriori motivi di ricorso.

5. Infondate sono, ancora, le doglianze articolate con il terzo motivo di impugnazione.

5.1. Il Tribunale del riesame ha innanzitutto evidenziato come il procedimento cautelare abbia tratto origine da un'attività di indagine, confluita nell'operazione c.d. (omissis) ', avente a oggetto l'operatività, in (omissis) , di un'articolazione di 'ndrangheta, funzionalmente dipendente dalla cosca (omissis) (omissis), capace di controllare capillarmente il territorio, sia attraverso collusioni con la politica e con la pubblica amministrazione, sia attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali, potendo contare sulla disponibilità di un numero elevato di armi, anche da guerra, in capo agli affiliati, dediti, altresì, al traffico di stupefacenti, principale fonte di finanziamento delle casse della cosca. Il *clan* mafioso, costituito in «locale», godeva di una propaggine in (omissis) , nel territorio pavese, ove da tempo si era insediato (omissis) , principale esponente della cosca, il quale era stato in grado di catalizzare un numero cospicuo di sodali desiderosi di fondare il c.d. banco nuovo, ossia di formalizzare quell'autonomia criminale in via di fatto già da tempo esercitata sul territorio, pur permanendo il formale assoggettamento agli (omissis) per le nuove affiliazioni.

A seguito di alcune affiliazioni irrituali, attuate dalla frangia eufemiese capeggiata da (omissis) , mal tollerate da (omissis) e dai soggetti a lui legati (tra i quali, appunto, (omissis)), (omissis) aveva proceduto, a sua volta, al compimento di nuovi «battezzati», rafforzando il proposito di una formale scissione dal locale di (omissis)i, attraverso il riconoscimento da parte del (omissis) .

Nel dettaglio, attraverso numerose intercettazioni telematiche, che avevano interessato soprattutto (omissis), è stato possibile ricostruire gran parte delle dinamiche della cosca, comprese le cerimonie di iniziazione, sino a ricostruire l'organigramma del locale di (omissis) e dei sottogruppi di cui si componeva, nonché le varie direttrici delle attività illecite dalla stessa perseguite. Continui erano, infatti, i riferimenti degli indagati, nelle conversazioni captate, al potere sul territorio, alle modalità di controllo delle attività economiche, alla forza militare (attribuita anche dal numero degli affiliati oltre che dalla disponibilità di anni), al senso di appartenenza al gruppo, alla gerarchia mafiosa, al rispetto verso i capi, alle cariche di *'ndrangheta* e alle vicende interne associative, tra cui anche *summit* organizzati per varie finalità associative, quali: affiliazioni, conferimento di cariche e doti, "processi" ad affiliati a seguito della violazione delle regole, organizzazione di attività criminali in materia di stupefacenti, armi ed estorsioni nel settore degli appalti, senza trascurare lo scambio elettorale politico-mafioso tra la cosca e, in particolare, il senatore (omissis) e il consigliere regionale (omissis). Dunque, secondo l'ordinanza impugnata, attraverso l'attività di indagine è stato possibile ricostruire l'organigramma dell'articolazione di *'ndrangheta* eufemiese, che vedeva quali esponenti di vertice (omissis), (omissis) (già detenuto per il reato di cui all'art 416-bis cod. pen. nel procedimento (omissis)), (omissis) (detto (omissis)) e (omissis) (detto (omissis)). A costoro si affiancavano ulteriori figure di spicco, con cariche non meglio precisate, quali (omissis) (detto (omissis)), genero di (omissis) (omissis), (omissis) (detto (omissis)), (omissis) (nelle more deceduto), (omissis) e (omissis), classe (omissis) (detto (omissis)). Il ruolo di «mastro di giornata» era rivestito da (omissis), che assicurava le comunicazioni tramite *'mbasciate* con il locale di (omissis) degli (omissis). Seguiva, poi, una pletera di sodali, alle strette dipendenze di (omissis), quali (omissis) (omissis) (*alias* (omissis)), tra i più determinati fautori del c.d. "banco nuovo", (omissis) (*alias* (omissis)), (omissis); (omissis) e (omissis) (omissis) attivi nel settore degli stupefacenti sia in (omissis) che in (omissis) e che rappresentavano, per il *clan*, il *trait d'union* con le cosche palmesi; (omissis) (omissis); (omissis) (*alias* (omissis)) e (omissis). A un livello più basso figuravano i «soldati» come (omissis) e il figlio (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis), nipoti di (omissis), (omissis), (omissis) (omissis), (omissis), (omissis) (detto (omissis)), (omissis) (*alias* (omissis)) ed altri, tra cui spiccava, appunto, (omissis) (*alias* (omissis)), operativo nel settore delle estorsioni e tra i principali fautori della costituzione del «banco nuovo».

5.2. In particolare, la partecipazione di (omissis) alla frangia capeggiata da (omissis) della cosca operativa in (omissis) è stata desunta da plurime

conversazioni captate che lo avevano visto direttamente coinvolto in affari del sodalizio, con particolare riferimento al periodo di fibrillazione seguito alle irrituali affiliazioni effettuate da (omissis) e alle reazioni della fazione di (omissis). Gli elementi investigativi raccolti sono stati ritenuti dimostrativi, nel loro complesso, dell'inserimento organico di (omissis) nel sodalizio mafioso, attestata non soltanto dalla sua affiliazione formale e dall'attribuzione della dote di *'ndrangheta* del cd. «vangelo» (cfr. la conversazione del 31/12/2017 tra (omissis) e (omissis), allorquando quest'ultimo rendeva edotto il primo del conferimento della dote a (omissis), cugino di (omissis)), ma soprattutto dal sostanziale e attivo suo coinvolgimento nelle attività del sodalizio, comprese la custodia delle armi (cfr. progr. 1497 RIT 1603/17 del 3/3/2018) e la messa in atto di estorsioni, potendo peraltro godere di uno strettissimo legame con (omissis), che teneva costantemente aggiornato su ogni dettaglio dell'associazione nel territorio di (omissis), specie allorquando il capo cosca faceva ritorno da Pavia, così svolgendo anche un fondamentale ruolo di raccordo comunicativo tra quest'ultimo e gli altri associati (v. conversazione in data 19/3/2018, progr. 333). Inoltre, secondo i Giudici di merito, la partecipazione ai plurimi incontri e il tenore degli argomenti affrontati (si pensi alla costituzione del c.d. banco nuovo, alla programmazione di nuove affiliazioni, attestate dal progr. 400 RIT 1603/17, del 31/7/2018, alla tenuta dei rapporti con altre cosche di cui al progr. 399 RIT 1603/17 del 5/5/2018 e alle contromosse che la frangia di (omissis) intendeva attuare a seguito delle affiliazioni irrituali attuate dalla fazione capeggiata da Ida', oggetto dell'incontro in data 29/1/2018 tra (omissis), (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) nonché delle conversazioni del 2/2/2018 di cui al progr. 2727 Rit. 1603/17 DDA, del 3/2/2018 di cui al progr. 2723, cit. e del 6/2/2018, di cui al progr. 2619, RIT cit.) presupponevano l'intraneità di (omissis) al sodalizio, posto che, altrimenti, gli sarebbe stata preclusa la possibilità di interloquire su argomenti di *'ndrangheta* con soggetti dalla comprovata "mafiosità", tra cui lo stesso (omissis). (omissis), inoltre, nelle conversazioni esaminate aveva dato prova di conoscere vicende passate del sodalizio, compresi gli organigrammi dell'associazione succedutisi nel tempo e le cariche/doti distribuite tra i vari associati, il che dimostrava come egli fosse stabilmente inserito nella consorteria, non avendo altrimenti potuto avere accesso a simili informazioni (inserimento confermato dalla conversazione del 9/6/2018, allorquando (omissis), in presenza anche di (omissis) chiedeva a (omissis) una "progressione di carriera" all'interno del sodalizio, mediante il conferimento di una carica di maggiore rilevanza rispetto a quella già posseduta). Come già osservato, inoltre, (omissis) era risultato coinvolto nella vicenda estorsiva di cui al capo 35), emblematica del *modus operandi* del sodalizio mafioso nel settore degli appalti aggiudicati nel territorio di (omissis).

Trasmessa copia ex art. 29
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, il 4 FEB. 2021

5.3. Ne consegue, pertanto, che del tutto aspecifiche si appalesano le censure difensive, secondo cui lo stato di mero «affiliato» non sarebbe sufficiente a integrare la condotta di partecipazione al delitto di associazione mafiosa, atteso che, nella specie, al dato della affiliazione dell'indagato l'ordinanza ha affiancato la realizzazione di specifici apporti alla vita dell'associazione, indicativi di una sua concreta partecipazione, dinamica e funzionale, all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio mafioso.

6. Aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato è, infine, quarto motivo di ricorso, concernente la configurabilità dell'aggravante della agevolazione mafiosa in relazione alla estorsione di cui al capo 35), che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente senza alcuna motivazione.

Diversamente da quanto opinato dalla difesa, infatti, l'aggravante non è stata affatto configurata automaticamente, avendo il provvedimento impugnato inserito l'episodio delittuoso in esame nel contesto delle molteplici attività criminose ascritte alla consorceria 'ndranghetista capeggiata da (omissis) e di cui (omissis) faceva parte ed avendo, dunque, la stessa esplicitato, con motivazione congrua e logica, come anche quello specifico evento estorsivo si inserisse, a pieno titolo, nel programma criminale della consorceria mafiosa e nel suo consolidato *modus operandi*.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in data 4/11/2020

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi

Il Presidente

Giacomo Rocchi

